

Prot. 121877/RU

Roma, li 21 aprile 2020

Alle: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Proroga pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 23 aprile e la data dell' 8 maggio 2020. Applicazione art. 92 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 le cui disposizioni producono effetti fino al 3 maggio 2020 ed in ragione della crisi di liquidità rappresentata dalle aziende italiane a causa dell'emergenza COVID-19, non essendo stati definiti ad oggi da parte della Commissione Europea, interpellata in proposito, criteri univoci per l'applicazione di altre agevolazioni sui termini di pagamento dei diritti doganali; con Determinazione prot.121878/RU del 20 aprile 2020, il Direttore Generale dell'Agenzia ha disposto di applicare "*mutatis mutandis*" i parametri previsti dall'art.18 del D.L.23/2020 in materia di versamento IVA nazionale, all'agevolazione prevista dall'art. 92.3 del DL 18/2020 per i pagamenti in scadenza tra la data del 23 aprile e la data del 8 maggio 2020, senza pagamento di interessi e sanzioni.

Con tale disposizione è stata quindi estesa la platea degli operatori destinatari delle misure rispetto a quanto previsto con nota 98638/RU del 24.03.2020, nella quale sono elencati i codici ATECO la cui titolarità consisteva nell'unico criterio utilizzabile per l'applicazione dell'agevolazione in questione.

La proroga in questione potrà essere richiesta anche da tutti gli altri operatori economici, utilizzando l'apposito modello allegato⁽¹⁾, purché sussistano le condizioni previste dall'art.112 comma 3 del Reg.UE 952/2013. La documentazione dovrà essere supportata da attestazioni di professionista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei revisori contabili o all'Albo Speciale delle Società di Revisione, di aver subito rispetto ai mesi del 2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei "conti di debito" nel 2020, una diminuzione del fatturato:

- a) del 33% se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- b) di almeno il 50% se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro,

ferma restando la prerogativa degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli di effettuare diverse valutazioni sulla base di istanze individuali, supportate nella autocertificazione da ulteriori ragioni che possono aver determinato all'impresa una carenza di liquidità ovvero effetti di natura sociale.

La valutazione della riduzione dei ricavi deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del "conto di debito" e quindi:

- il mese di marzo 2019 relativamente ai pagamenti da eseguire ad aprile 2020;
- il mese di aprile 2019 relativamente ai pagamenti da eseguire a maggio 2020

Il diritto alla proroga sussiste solo per le mensilità citate

Marcello Minenna


(1) prima del rilascio dell'autorizzazione o successivamente nell'ambito dell'attività di controllo ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000

☐ aver prodotto nell'anno precedente ricavi superiori a 50 milioni di euro e di aver subito nel mese di⁽³⁾ 2020, rispetto al medesimo mese del 2019, la diminuzione del fatturato di almeno il 50%;

☐ ALTRO

I beneficiari sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 23/2020 e all'andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Si allega copia della documentazione⁽⁴⁾ a supporto delle dichiarazioni su indicate, copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

⁽³⁾ Come sopra.

⁽⁴⁾ La documentazione deve esser stata predisposta da professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei revisori contabili o all'Albo speciale delle Società di revisione.